

VERIFICHE PRELIMINARI ALLE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE

SANZIONI APPLICABILI NEL 2024

Da effettuare		Eventuale sanzione in caso di inadempimento	Riferimenti normativi della sanzione
1	<p>Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione art. 7, D.M. 24 giugno 2022</p>	<p>In caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: <i>“(...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”</i>.</p>	<p>art. 10, D.M. 24 giugno 2022</p>
2	<p>Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 art. 33, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4</p>	<p>Gli enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>“non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”</i>.</p>	<p>art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001</p>
3	<p>Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016</p>	<p>Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (<i>il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti</i>).¹ NOTA BENE: Per l'esercizio 2024, tale verifica si effettua con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (scadenza 31 dicembre 2023), al rendiconto 2022 (scadenza 30 aprile 2023) e al bilancio consolidato al 31.12.2022 (scadenza 30 settembre 2023).</p>	<p>art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 Del. Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, 29 maggio 2020, n. 10/SEZAUT/2020/QMIG</p>
4	<p>Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PP.AA.</p>	<p>Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.</p>	<p>art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008</p>

¹ La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”*.

	art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008		
5	Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto. art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000	Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno.	art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000

SANZIONI DISAPPLICATE DAL 2023

Obbligo		Sanzione disapplicata	Riferimenti normativi della sanzione
1	<p>Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 art. 91, D.Lgs. n. 267/2000</p>	<p>Gli enti che non provvedono all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni <i>“non possono assumere nuovo personale”</i>.</p>	<p>art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001</p>
2	<p>Invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. RGS n. 18/2018</p>	<p>Agli enti che non provvedono all'invio del Piano triennale dei fabbisogni nei tempi previsti dalla norma, cioè entro trenta giorni dalla loro adozione, <i>“è fatto divieto (...) di procedere alle assunzioni” (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti)</i>.</p>	<p>art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001</p>
3	<p>Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006</p>	<p>La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette.</p>	<p>art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001</p>
4	<p>Adozione del Piano della performance art. 10, D.Lgs. n. 150/2009</p>	<p>La mancata adozione del Piano della performance comporta il divieto <i>“di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”</i>.</p> <p>Inoltre, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.</p>	<p>art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009</p>

SANZIONI DISAPPLICATE DAL 2020

Obbligo		Sanzione disapplicata	Riferimenti normativi della sanzione
1	<p>Mancato invio entro il 31 marzo di ogni anno della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali.</p> <p>art. 1, c. 470, L. n. 232/2016 Circ. RGS n. 3/2019</p>	Divieto di assumere personale a tempo indeterminato nell'esercizio successivo a quello di inadempienza. ²	art. 1, c. 475, lett. c) e segg., L. n. 232/2016
2	<p>Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (comuni che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno, Unioni di comuni).</p> <p>art. 1, c. 557 e ss., L. n. 296/2006 art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014 Circ. RGS n. 9/2006 sulle modalità di computo della spesa di personale Circ. RGS n. 5/2016 Del. Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 25/2014</p>	Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.	art. 1, c. 557 e ss., L. n. 296/2006
3	<p>Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 (comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno, Unioni di comuni).</p> <p>art. 1, c. 562, L. n. 296/2006</p>	Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai	art. 1, c. 562, L. n. 296/2006

² La circolare RGS n. 3/2019 aveva che: "poiché restano fermi per gli enti locali, come anzidetto, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016."

		processi di stabilizzazione in atto.	
--	--	--------------------------------------	--

SANZIONI DISAPPLICATE DAL 2019

Obbligo		Sanzione disapplicata	Riferimenti normativi della sanzione
1	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. art. 1, c. 466, L. n. 232/2016 art. 9, c. 1, L. n. 243/2012 Circ. RGS 3 aprile 2017, n. 17	La legge di stabilità per il 2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza. ³	art. 1, c. 475, lett. e), L. n. 232/2016
2	Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali. art. 1, c. 476, L. n. 232/2016	Divieto di assumere personale a tempo indeterminato.	art. 1, c. 475, lett. e), L. n. 232/2016
3	Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà. art. 1, c. 507, L. n. 232/2016	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).	art. 1, c. 508, L. n. 232/2016

³ Ai sensi dell'art. 1, c. 475, lett. e), L. n. 232/2016, in deroga alla disciplina generale, è data la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato con durata massima fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inadempienza solo per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a tempo determinato e di collaborazione).